



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 giugno 2006 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani e del dott. Ivano Merolli, si sono incontrate, formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della società INFOTO S.p.A..

Sono presenti:

per la Società INFOTO S.p.A l'ing. Gianclaudio Burgio, la sig.ra Germana Greco e il dott. Maurizio Augugliaro, assistiti dal dott. Guido Lazzarelli - Confcommercio ;
per la UILTuCS UIL il signor Marco Marroni;
per la FILCAMS CGIL la sig.ra Ramona Campari;
per la FISASCAT CISL il sig. Dario Campeotto.

Premesso che:

- L'oggetto sociale della azienda è, in prevalenza, la vendita all'ingrosso di materiale fotografico e di articoli elettronici ed ha attualmente alle proprie dipendenze n. 71 dipendenti, di cui n. 10 unità con contratto part-time.
- In data 18 aprile 2005 è stata attivata dalla società INFOTO S.p.A. la procedura di cui all'artt. 4, 24 della legge 223/91 per la risoluzione del rapporto di lavoro per 30 lavoratori sul territorio nazionale.
- Permangono le esigenze che hanno portato ha sottoscrivere l'accordo del 13.06.2005 in sede ministeriale, integrato dall'accordo sindacale sottoscritto successivamente il 26.07.2005 che si allega.
- Sono state ribadite le reciproche disponibilità a seguire tale percorso.
- Le OO.SS. hanno preso atto delle dichiarazioni aziendali ed hanno richiesto alla società di ricercare insieme soluzioni articolate e alternative in grado di rilanciare l'Azienda e salvaguardare l'occupazione.

A seguito di quanto sopra le parti, dopo aver approfondito gli obiettivi del piano aziendale presentato nel precedente incontro, hanno convenuto sull'obiettivo di soluzioni mirate a gestire le ricadute sui lavoratori interessati dal piano che coinvolge complessivamente circa 20 addetti utilizzando strumenti non traumatici.

Emm

PI

Q

St.

H

CS

Gr

DE

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) Cassa Integrazione straordinaria

L'azienda ha fatto ricorso alla C.I.G.S. per riorganizzazione ex art. 1, comma 3, L.223/1991 per 12 mesi, con decorrenza dal 20 giugno 2005 sino ad un massimo di 25 lavoratori senza possibilità di rotazione del personale sospeso. Pertanto con il presente accordo richiede proroga della CIGS per 12 mesi per un totale di 20 unità.

Verrà previsto, in ossequio alle norme vigenti, un iter formativo di adeguamento delle professionalità per, almeno, il 30% del personale sospeso.

Il ricorso alla C.I.G.S. è finalizzato a consentire il riassorbimento nell'ambito aziendale e favorire, anche attraverso opportune azioni di sostegno, la ricerca di soluzioni occupazionali alternative.

La mancata rotazione è necessitata dall'esigenza di mantenere i ruoli specialistici indispensabili alla funzionalità dei punti vendita e cioè quelli di addetto al commerciale, alla logistica e di responsabile del punto vendita, al quale vengono accorpate, temporaneamente, le mansioni amministrative.

In coerenza con tale esigenza, i lavoratori da porre in CIGS per ogni punto vendita, vengono identificati dall'azienda in tutti quelli che svolgono compiti diversi da quelli sopra individuati come indispensabili e necessari al regolare funzionamento del punto vendita.

2) Verifiche

A livello nazionale, su richiesta delle parti, verrà fatta una verifica sulla situazione complessiva della gestione del piano di riorganizzazione.

Le parti con il presente accordo si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso l'esame congiunto ex art. 2 DPR 218/00.

L.C.S.

Stefano Basso
Gianfranco

Marco Lippi
Giulio Pizzarello

Roberto Capparello
Giancarlo

Enrico Vignani
Luigi Rossi